

**Allegato A) alla delibera n. 20 del verbale di Giunta del 14 marzo 2016**



**Contributi alle imprese della provincia di Ravenna per l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere all'estero**

**Art. 1  
Beneficiari**

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio intende proseguire nell'impegno di sostenere ed incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di aziende della provincia di Ravenna a manifestazioni fieristiche all'estero e progetti di internazionalizzazione.

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi:

- singole imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Ravenna, iscritte, da almeno 12 mesi al registro delle imprese della CCIAA di Ravenna, di tutti i settori economici, che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita a livello nazionale dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento, alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione delle piccole e medie imprese". Sono escluse le unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente con quanto desumibile da visura camerale.
- consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti attività esterna, costituiti ai sensi delle norme previste dal codice civile;
- reti di imprese, costituite con forma giuridica di "contratto di rete" a sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del D.L.10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. Le reti devono essere costituite da un minimo di 3 imprese fra loro assolutamente indipendenti, ovvero tra loro non associate o collegate, la cui maggioranza deve avere sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna. Le reti devono risultare iscritte al registro delle imprese in data antecedente quella dell'azione per la quale si richiede il contributo.

**Art. 2  
Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti «de minimis» ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 3**

#### **Non hanno diritto al contributo**

- le imprese inattive;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
- le imprese che per la stessa spesa ricevono un contributo da altri enti ed organismi pubblici.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio.

### **Art. 4**

#### **Tipologie azioni**

Il presente bando sostiene le seguenti tipologie di azioni:

1. partecipazione a fiere all'estero. Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio business, meeting, convegni, workshop ecc.
2. progetti volti all'internazionalizzazione, con particolare riferimento all'acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, presso soggetti attuatori qualificati quali:
  - Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L. 518/1970;
  - Aziende speciali per l'internazionalizzazione;

- Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con decreto del Ministero Commercio Estero n. 96/2000;
- Uffici ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi;
- Imprese svolgenti attività di consulenza nel campo dell'internazionalizzazione da almeno un triennio comprovata da visura camerale con riferimento all'attività primaria. Tale condizione deve essere suffragata da dichiarazioni rese da aziende per le quali si sono svolti servizi nel campo specifico, e quant'altro attinente lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- Consulenti esperti e operanti nel campo specifico dell'internazionalizzazione da almeno tre anni. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione con riferimento sia al curriculum formativo che alle esperienze lavorative e dovrà essere comprovato da dichiarazioni rese da aziende per le quali si sono svolti servizi nel campo specifico, pubblicazioni, docenze o quant'altro attinente lo svolgimento delle attività di cui sopra.

### **Art. 5**

#### **Spese ammissibili**

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo s'intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le consulenze/servizi esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra impresa e soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione.

I contratti per le consulenze/servizi, come anche quelli inerenti le assunzioni di temporary manager non possono essere stipulati con titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti dell'organo amministrativo di controllo dell'impresa che avanza richiesta di contributo o delle altre imprese appartenenti alla rete, con i coniugi o parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione dell'impresa partecipante e delle imprese appartenenti alla rete. Dai medesimi soggetti non verranno accettate fatturazioni nei confronti dell'impresa/rete che ha avanzato l'istanza. Non sarà ammessa la fatturazione di servizi e acquisti da imprese fra loro collegate o associate ai sensi dell'art.2359 del codice civile.

Per l'azione 1) sono finanziabili (al netto di IVA):

le spese di locazione e di allestimento di spazi espositivi destinati alla promozione delle attività aziendali, inclusi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali: energia elettrica, interpretariato, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, iscrizione a catalogo e trasporto di materiali e campioni.

Per quanto riguarda la partecipazione a fiere da parte di imprese attraverso enti, società di servizi/consulenti questi dovranno operare esclusivamente nell'ambito dell'internazionalizzazione/promozione di comparti ecc. , qualora le fatture per stand ed allestimento fossero emesse su questi soggetti da Ente fiera ed allestitori, le stesse andranno prodotte ai fini della rendicontazione unitamente a quelle spiccate dalla società di servizi sul soggetto che ha presentato l'istanza di contributo.

Per l'azione 2) sono finanziabili (al netto di IVA):

- servizi di accompagnamento personalizzato sul mercato estero (es. check up aziendali, studi di fattibilità per penetrazione commerciale, analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi riconducibili all'internazionalizzazione delle attività aziendali in corso o in preparazione, ricerca partner commerciali, organizzazione di missioni commerciali personalizzate, ecc.);
- inserimento in azienda di temporary manager per l'internazionalizzazione attraverso tirocini o contratti a tempo determinato della durata di almeno 5 mesi.

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente desumibile dalla documentazione (fatture, contratti, preventivi) che l'impresa dovrà allegare alla domanda di contributo.

Non sono ammesse a contributo

- spese generali e di personale dipendente;
- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per la stampa di materiale pubblicitario;
- spese per servizi continuativi o periodici, connessi alla normale attività di funzionamento dell'impresa (es. consulenza fiscale, contabile, giuridico-amministrativa)
- spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione o strutture stabili di vendita o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- spese per quote associative

## **Art. 6**

### **Ammontare del contributo**

**Per la partecipazione a fiere**, il contributo riconoscibile è pari al massimo al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € 3.000 nel caso di partecipazione singola e di € 5.000 nel caso di partecipazione collettiva (ATI/gruppo imprese/Consorzi/reti di imprese).

Con riferimento agli ultimi 5 anni a partire dalla 3° partecipazione alla stessa manifestazione (stessa fiera/stesso paese) il contributo sarà ridotto del 30%, dalla quinta partecipazione non sarà più concesso il contributo. Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 3.000.

Per **progetti volti all'internazionalizzazione** il contributo riconoscibile è pari al massimo al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € 3.000. Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 1500.

## **Art. 7**

### **Presentazione delle domande di contributo**

#### **Termini di presentazione**

Le attività dovranno essere realizzate fra il primo gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, il periodo di apertura del bando per la presentazione delle domande va dalle ore 9 del 1 aprile 2016 alle ore 12 del 31 gennaio 2017. Le domande andranno comunque inviate al massimo entro 30 giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dalla realizzazione del progetto.

Solo per le domande che si riferiscono ad azioni realizzate nel periodo gennaio-marzo 2016 sarà ammessa la presentazione dell'istanza entro le ore 12 del 30 aprile 2016.

E' consentita la presentazione di 1 sola domanda per ciascuna impresa/rete/consorzio per ognuna delle due azioni previste dal regolamento.

#### **Trasmissione delle domande**

Le domande, da redigere su apposito modulo compilabile digitalmente dal sito [www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it) contributi/contributi cciaa ravenna/contributi rivolti alle imprese, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda ed inviata esclusivamente:

- tramite (PEC) al seguente indirizzo: [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it)  
all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed Incentivi

**E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.**

Alla domanda di contributo dovrà essere allegato per l'azione 1:

- copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche. Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti: 1) presenza in fattura della dicitura pagato con data, timbro e firma del fornitore. 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura. 3) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento) o copia dell'estratto conto con evidenziazione della voce inerente il pagamento della fattura.
- Relazione circa l'esito della partecipazione alla manifestazione ed alle sue modalità di partecipazione. Nel caso tale partecipazione sia avvenuta tramite intermediari (vedi art.5) si dovrà fornire copia del contratto stipulato con la società di servizi.

Per l'azione 2 dovrà essere allegato:

- copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche. Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura. 2) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento) o copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto.
- Copia del contratto stipulato con uno dei soggetti attuatori di cui all'art.1 con riferimento al progetto per cui si avanza istanza di contributo.
- Relazione sul progetto intrapreso con riferimento alla data di inizio e fine progetto, contenuto, azioni intraprese, obbiettivi raggiunti.
- Documentazione comprovante l'esperienza triennale dei consulenti di cui all'azione 2 (art.4).
- Per l'inserimento dei temporary manager dovrà essere fornita copia del contratto di assunzione, del progetto formativo e dei cedolini comprovanti la spesa sostenuta.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento, sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio responsabile del procedimento tramite posta certificata (PEC), ad un indirizzo (PEC) che dovrà essere obbligatoriamente dichiarato dal richiedente nella domanda di contributo. Il mancato invio della documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 15 giorni (inclusi festivi) dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

## **Art. 8**

### **Esame delle domande ed ammissione al contributo**

L'esame delle domande avverrà, su base annua, da parte dell'Ufficio competente.

Completata l'istruttoria l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi con atto della dirigenza, sino ad esaurimento dei fondi disponibili, nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento. In caso di esaurimento dei fondi, verrà data priorità alle imprese in possesso del Rating di legalità (così come definito dal Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n.57) dopodiché per tutte le altre imprese si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo.

L'elenco contenente i soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate e la quantificazione del contributo concesso sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale [www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it) entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto dirigenziale e sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione sull'esito del procedimento di richiesta del contributo.

**Art. 9**  
**Controlli**

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.